



# COMUNE DI CASTELTERMINI

Provincia di Agrigento

\*\*\*\*\*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL**

**CONSIGLIO COMUNALE  
GIUNTA MUNICIPALE**

**OGGETTO:** Armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i.: rinvio all'anno 2016 dell'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale, dell'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria e del piano dei conti integrato.

Iniziativa della proposta: Rag. Teresa Spoto

Firma \_\_\_\_\_

Ufficio proponente: Ragioneria

Atti allegati alla proposta: \_\_\_\_\_

**DECISIONE di Consiglio Comunale**

Approvata il \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_

Con le seguenti modifiche \_\_\_\_\_

- Rinvia il \_\_\_\_\_

- Respinta il \_\_\_\_\_

### ATTESTAZIONE

Cap. \_\_\_\_\_ art. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ impegno \_\_\_\_\_

*Ratto non computato*  
*1/10/15*

Somma stanziata € \_\_\_\_\_

Agg. per Impinguamenti € \_\_\_\_\_

Dedot. per storni € \_\_\_\_\_

Fondo disponibile € \_\_\_\_\_

Pag. per impegni € \_\_\_\_\_

Riman. Disponibile € \_\_\_\_\_

Addi *14/07/2015*

Il Ragioniere Capo

### TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**Premesso** che, in base all'art. 80 del d.lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal d.lgs. 126/2014, le disposizioni in materia di armonizzazione della contabilità degli enti locali, contenute nel Titolo I del medesimo decreto, "si applicano, ove non diversamente disposto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi";

**Considerato** che in base all'articolo 2, comma 1 del d.lg. 118/2011 gli enti locali "adottano la contabilità finanziaria ci affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale";

**Visto** l'art. 3, comma 1, del D.lgs. 118/2011 secondo cui le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi contabili applicati, tra i quali quello della contabilità finanziaria (allegato 4/2) e quello della contabilità economico-patrimoniale ( all. 4/3);

**Dato atto** che tale disciplina trova applicazione in Sicilia in quanto oggetto di recepimento ad opera dell'art. 6, comma 2 della L.R. 21/2014, e dell'art. 11, comma 1, della L.R. 13.1.2015, n.3, che ha espressamente disposto che *“a decorrere dal 1 gennaio 2015 la Regione e gli enti di cui all'articolo 1 del predetto decreto legislativo n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, applicano le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dal presente articolo”* e ai sensi del comma 12 dell'art.47 della legge regionale 28 Gennaio 2014 n.5 così modificato dal DDL n.997 approvato nella seduta dell'Assemblea Regionale Siciliana del 9 luglio 2015 che così testualmente recita *“ Gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, gli enti strumentali regionali e i loro organismi strumentali, ad eccezione di quelli sanitari, con riferimento alle disposizioni del comma 2 esercitano le facoltà di rinvio previste dal decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del Titolo I, IV e V dello stesso decreto legislativo a decorrere dall'esercizio finanziario 2015”*;

**Preso atto** che in base al comma 12 dell'art.3 del d. lgs. 118/2011 *“l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art.4, può essere rinviata all'anno 2016”*;

**Visto** l'art. 11, comma 3, della richiamata l.r. 3/2015 il quale conferma che le facoltà di rinvio in questione sono esercitate dagli enti locali con propri atti;

**Esaminato** il principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale dal quale si evince:

a) che gli enti in contabilità finanziaria devono dotarsi di un *“sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale”*, nell'ambito del quale la contabilità economico-patrimoniale affianca quella finanziaria *“per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica”* ( par. 1);

b) che tra le finalità della contabilità economico-patrimoniale vi è anche quella di *“consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse”* ( par.1);

c) che l'imputazione a ciascun esercizio dei costi/oneri e ricavi/proventi avviene attraverso l'applicazione del principio della competenza economica, il quale è riconducibile al principio contabile n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), secondo cui *“l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario”* ( par. 2);

d) che il piano dei conti integrato favorisce l'integrazione della contabilità finanziaria e di quella economico-patrimoniale, in quanto consente *“di implementare degli automatismi tali per cui la maggior parte delle scritture continuative sono rilevate in automatico senza alcun aggravio per l'operatore”* ( par.3);

**Preso atto**, pertanto, che l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale a quella finanziaria non può prescindere dall'adozione del piano dei conti integrati ed implica una rilevazione contestuale, in corso di gestione, delle transazioni poste in essere sia in contabilità finanziaria che in contabilità economico-patrimoniale, presupponendo sia l'avvenuta

implementazione dei sistemi informativi contabili di cui l'ente dispone, sia la riclassificazione del bilancio di previsione e del Peg sulla base della nuova codifica prevista dal d.lgs. 118/2011, come si evince dal par. 9 del principio contabile applicato n. 3 secondo cui *“all'avvio della contabilità economico-patrimoniale armonizzata, le prime scritture sono quelle di apertura dei conti riclassificati secondo la nuova articolazione dello stato patrimoniale, con gli importi indicati nello stato patrimoniale di chiusura del precedente esercizio”*;

**Considerato** che dalle indicazioni operative del Mef per l'avvio della nuova contabilità, l'ufficio non ha ancora completato la riclassificazione delle voci del bilancio e che, comunque, la gestione autorizzatoria del 2015 deve essere effettuata, in base all'art. 11, comma 12 del d.lgs. 118/2011, sulla base dello schema di bilancio vigente nel 2014, con affiancamento a meri fini conoscitivi dello schema di bilancio armonizzato di cui all'allegato 9, dell'art. 11, comma 1, lett.a) del d.lgs. 118/2011, mentre l'implementazione del sistema informativo contabile non è stata allo stato completata, con impossibilità di registrare automaticamente le transazioni e i fatti gestionali anche in contabilità economico-patrimoniale;

**Ritenuto**, pertanto, di esercitare la facoltà di rinvio al 2016 prevista dall'art. 3, comma 12, del d. lgs. 118/2011, in quanto ciò consente anche di non allegare al rendiconto 2015 -da predisporre con funzione conoscitiva in base allo schema di cui all'allegato 10 dell'art. 11, comma 1, lett. b) del medesimo decreto- *“il conto economico e lo stato patrimoniale”*, così semplificando la complessiva attività di rendicontazione dell'esercizio 2015;

**Considerato** che la competenza a decidere sulla proposta di rinvio in questione può ascriversi al consiglio comunale non solo per la generale competenza in materia di bilancio e di rendicontazione, ma anche in relazione alla circostanza che il richiamato principio contabile applicato n.3, al par. 9.1 contenente le disposizioni per *“l'avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali”* prevede che *“i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati...sono oggetto di approvazione del consiglio”*;

**Ritenuto che la decisione di rinviare al 2016 l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale a quella finanziaria ed il piano dei conti integrato deve essere assunta con urgenza, al fine di non inficiare la gestione del corrente esercizio;**

**Dato atto** che sulla presente proposta sono acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 , come recepita dalla l.r. 48/1991 e s.m.i.;

**Ritenuto**, altresì, di dover acquisire al parere dell'organo di revisione contabile;

## PROPONE

- 1) di rinviare all'anno 2016, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12 del d. lgs. 118/2011 e s.m.i., l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria unitamente all'adozione del piano dei conti integrato;
- 2) di prendere atto, in conseguenza del disposto rinvio, che il rendiconto dell'esercizio 2015 redatto, con funzione meramente conoscitiva, in conformità allo schema di cui all'allegato 10, previsto dall'art. 11, comma 1, lett. b) del d. lgs. 118/2011, non sarà corredato dei nuovi modelli di conto economico e conto patrimoniale;
- 3) di indirizzare la Giunta Municipale a prevedere tra gli obiettivi di performance dell'anno 2015 la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale secondo l'articolazione prevista

dal modello allegato al d. lgs. 118/2011, la rivalutazione delle voci dell'attivo e del passivo dell'inventario e dello stato patrimoniale riclassificato facendo applicazione dei nuovi criteri di valutazione di cui al principio contabile applicato n.3, al fine di consentire l'avvio effettivo della contabilità economico-patrimoniale dal 01/01/2016;

- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991, al fine di garantire la correttezza formale della gestione anche durante l'esercizio provvisorio.

**La Responsabile di P O. n. 3**

*Rag. Teresa Spoto*



## PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i.: rinvio all'anno 2016 dell'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale, dell'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria e del piano dei conti integrato.

PARERI EX ART. 53 L. 8/6/1990, N.142 RECEPITA CON L.R. N. 48 DELL'11/12/1991

### PARERE TECNICO

Si esprime parere tecnico favorevole.

La responsabile del servizio finanziario

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI" at the top and "SERVIZIO FINANZIARIO" at the bottom.

### PARERE CONTABILE

Si esprime parere contabile favorevole.

La responsabile del servizio finanziario

A handwritten signature in black ink, identical to the one in the technical opinion section, is written over the text.



**COMUNE DI CASTELTERMINI**  
*PROVINCIA DI AGRIGENTO*

\*\*\*\*\*

**ESTRATTO DELIBERA**  
**N. 34 DEL 29.7.2015**

La proposta ad oggetto **“Armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi del decreto legislativo 23/06/2011 n.118 e s.m.i.: rinvio all’anno 2016 dell’adozione dei principi applicati della contabilità economico- patrimoniale, dell’affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria e del piano dei conti integrato”** è stata approvata all’unanimità degli 8 Consiglieri presenti.

Assenti: 7 (Cannella, Dolore, Faraone, Capozza Francesco, Sciarrabone, Genuardi Carmelo e Di Gregorio Calogero)

Su proposta del Consigliere Giuliano, all’unanimità degli 8 Consiglieri presenti, la delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva per come in proposta motivato